

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione circoscrivono la confisca per equivalente

Lo stipendio non va requisito

I limiti di pignorabilità valgono per il sequestro preventivo

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Salvi i salari anche nel procedimento penale, per il condannato nessuna confisca dello stipendio: a stabilirlo la sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022, con cui le sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere la questione controversa, hanno deciso che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

L'art. 545 c.p.c. Prima di addentrarsi nella questione rimessa alle Sezioni Unite, appare necessario rammentare preliminarmente che sul versante civilistico l'art. 545 c.p.c., collocato nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi, contempla limiti di diversa intensità alla pignorabilità dei crediti in considerazione della natura sia di questi ultimi che dei crediti "antagonisti". In particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 545 c.p.c. prevedono un regime di assoluta impignorabilità per i crediti alimentari (tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale) e per quelli volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali), mentre i restanti commi riguardano i crediti soggetti a un regime di pignorabilità relativa nell'ambito del quale sono contemplati differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare.

Pignorabilità degli stipendi. Segnatamente, per quanto qui rileva, i commi 3 e 4 prevedono un differente limite alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a cause di licenziamento, contemplandosi una diversa soglia di pignorabilità correlata alla natura del credito azionato. Ove si tratti di crediti alimentari, tali somme sono, infatti, pignorabili nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; ove, invece, il credito azionato riguardi "tributi dovuti allo Stato" o ogni altro credito, tali somme sono pignorabili nei limiti di un quinto. La norma prevede, inoltre, al comma 5, un innalzamento della quota pignora-

L'applicabilità dell'art. 545 c.p.c. alla confisca penale per equivalente	
L'art. 545 commi 1 e 2 c.p.c.	L'art. 545 c.p.c. prevede ai commi 1 e 2 un regime di assoluta impignorabilità: <ul style="list-style-type: none"> • per i crediti alimentari (tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale) • per i crediti volti a soddisfare esigenze vitali o particolari bisogni dell'esecutato (si tratta dei crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali)
L'art. 545 commi 3, 4, 5 6 e 7 c.p.c.	I restanti commi dell'art. 545 c.p.c.: <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i crediti soggetti ad un regime di pignorabilità relativa (somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza) • contemplano differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare
L'applicabilità dell'art. 545 c.p.p. alla confisca per equivalente	Come deciso dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022: <ul style="list-style-type: none"> • le disposizioni in tema di pignorabilità dei crediti da lavoro e dei trattamenti pensionistici perseguono l'esigenza di assicurare il minimo vitale • i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche nel procedimento penale alla confisca per equivalente e al sequestro a essa finalizzato

bile fino alla metà del complessivo ammontare del credito retributivo, in caso di concorso delle cause di credito.

Pignorabilità delle pensioni. Anche con riferimento agli emolumenti pensionistici, il comma 7 dell'art. 545, introdotto dal dl 83/2015, prevede un regime "misto" per la pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza: assoluto fino alla concorrenza della misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà; e relativo, secondo la disciplina prevista dai commi 3, 4 e 5, per la parte eccedente tale ammontare.

Gli accrediti sul c/c. A completamento della disciplina, l'art. 8 è volto a superare, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di "confusione" conseguente all'accredito su conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale, prevedendo un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il

triplo della pensione sociale; se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 7, sopra esaminati, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili.

L'applicabilità della norma alla confisca penale. Ciò premesso, alle SS. UU. è stato chiesto, sciogliendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, di indicare se, e in quali eventuali termini, si applichino, nel procedimento penale, alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i suddetti limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. Un primo orientamento, affermato da Cass. pen. n. 25168/2008, e da numerose altre pronunce, è giunto a sostenere l'applicabilità tout court, al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, dei limiti predetti, sulla base, fondamentalmente, della natura dell'art. 545 c.p.c. quale regola di carattere generale espressione dei diritti inalienabili della persona, consacrati, in particolare, negli artt. 2 e 38 Cost., appartenendo a tale cate-

goria gli emolumenti retributivi o pensionistici e gli assegni di carattere alimentare nella misura impignorabile prevista dalla norma. Un secondo indirizzo, fondamentalmente espresso dalla sola pronuncia Cass. pen. n. 10655/2019, ha invece concluso per l'inapplicabilità dei limiti previsti dall'art. 545, valorizzando la stretta attinenza delle norme processual-civilistiche in oggetto ai rapporti tra privati, sì che le stesse costituirebbero, a fronte dell'esigenza di considerare il contemperamento tra l'interesse del creditore e quello del debitore, una eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale. Le disposizioni riguardanti la confisca o il sequestro per equivalente, troverebbero, invece, fondamento nell'interesse pubblicistico volto a sanzionare una condotta illecita.

Le argomentazioni a sostegno. Nel dirimere la questione, alle Sezioni Unite non è sfuggito che la Corte costituzionale, investita più volte della questione di legittimità costituzionale di tale norma, ha chiarito che la ratio sottesa all'art. 545 c.p.c. è quella di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua,

un'esistenza libera e dignitosa (tra le tante, Corte Cost., sentenze nn. 20/1968 e 248/2015). Dunque, se l'esigenza di assicurare il minimo vitale è la "chiave di volta" delle disposizioni in tema di disciplina della pignorabilità dei crediti da lavoro e dei trattamenti pensionistici (indubbiamente equiparabili tra loro sotto tale profilo), per la Suprema Corte riunita nel suo massimo consenso la conclusione per cui tale disciplina deve valere anche nel procedimento penale in caso di ablazione da sequestro per equivalente rappresenta il fisiologico e necessitato epilogo delle premesse di cui si è detto. Del resto, anche l'argomento di tipo "sistemico" prospettato dalla tesi che afferma la piena espansione del sequestro, insito nel valore "pubblicistico" degli interessi tutelati dalle norme penali, non è apparso a ben vedere conciliabile con quanto prevede, al comma 4, lo stesso art. 545 c.p.c., che contempla il limite di pignorabilità nella misura di un quinto con riferimento ai "tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni", quali crediti certo non assimilabili a rapporti di carattere privatistico ma aventi, invece, indubbia valenza di carattere pubblico.

La decisione delle Sezioni Unite. Sicché, alla luce del contesto, per la Suprema Corte non ha potuto portare a diverse conclusioni nemmeno il mero mancato richiamo, nella disposizione dell'art. 321 c.p.p. in tema di sequestro preventivo, ai "limiti" entro i quali la legge consente il pignoramento dei beni, testualmente presente, invece, nel comma 1 dell'art. 316 c.p.p. in tema di sequestro conservativo, e valorizzato ai fini della propugnata impermeabilità del sequestro preventivo per equivalente alle disposizioni dell'art. 545 c.p.c. Ciò, tanto più in quanto un tale mancato richiamo è apparso invece agli Ermellini del tutto spiegabile ove si abbia riguardo all'art. 104 disp. att. c.p.p., che, nel regolare l'esecuzione del sequestro preventivo, dispone che la stessa abbia luogo, con riferimento ai beni mobili e ai crediti, nelle "forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili". Per questo, le Sezioni Unite hanno concluso che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.